

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO
Via Quintino Sella 18 – 90139
Direzione Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.135 del 8 aprile 2016

oggetto: applicazione all'IACP della Provincia di Palermo delle *Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi di cui all'art.4 del Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014 - determinazione somme da recuperare, tempi e modalità attuative.*

PREMESSO:

- che a seguito del CCNL EE. LL. 1998-2001, il fondo salario accessorio del personale dei livelli, con delibera del Consiglio di Amministrazione **n.52 del 25 ottobre 1999**, è stato quantificato in £.2.519.487.000 (€.1.301.206,44);
- che a seguito del CCNL EE. LL. 1998-2001 Area della Dirigenza con Verbale della Dirigenza del **21 dicembre 2001**, il contratto decentrato integrativo per la dirigenza, è stato definito in £.649.431.000 (€.335.403,12);
- che dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione n.52/99 non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di quantificazione delle risorse destinabili al salario accessorio del personale dei livelli;
- che le risorse fondo Area della Dirigenza, di cui al succitato verbale del 21 dicembre 2000, con disposizione del Direttore Generale prot.**5525 del 6 giugno 2012** sono state ridotte di euro 120.000,00, e quindi rideterminate in €.215.403,12, con una risultante, al netto delle indennità di posizione, di risorse destinabili all'indennità di risultato pari a €.128.296,10;
- che in data **23 gennaio 2014** il **MEF** formulava a questo IACP richiesta di chiarimenti e specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa del personale non dirigente, con riferimento alle modalità di costituzione del fondo di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.52 del 25 ottobre 1999, in particolare sull'appostamento a base di aumento del fondo del 1999, di 857 milioni di vecchie lire, pari a €.442.604, mantenuto sul fondo 2010 e successivamente ridotto ad euro 375.537 con riferimento al fondo del 2012;
- che a seguito di riscontro ai richiesti chiarimenti, con comunicazione del successivo **31 gennaio 2014**, lo stesso **MEF – Ragioneria Generale dello Stato**, esternava “*dubbi circa la legittimità giuridica nonché la correttezza del calcolo monetario di tale appostamento, avvenuto nel lontano 1999 e che si trascina sino al presente*” invitando questo IACP “*ad effettuare ogni necessaria ed urgente verifica finalizzata ad appurare la legittimità dell'appostamento di lire 857.000.000 (euro 442,604 nel*

2010) sul fondo del personale non dirigente di codesta Amministrazione con delibera consiliare n. 52 del 25 ottobre 1999”;

- che altresì il MEF – Ragioneria Generale dello Stato, nella medesima comunicazione del 31 gennaio 2014, nel prendere atto che “*tali somme appaiono erogate anche con riferimento al presente, al fine di evitare ulteriori possibili esborsi non conformi alla normativa in essere e ricadenti sulla diretta responsabilità degli attuali amministratori e dell'attuale collegio dei revisori, doverosamente suggeriva “sino ad opportuno chiarimento, l'eventualità di interrompere - in autotutela e prudenzialmente - ogni erogazione riconducibile alle somme qui contestate”*”;
- che questo IACP, ritenuto opportuno aderire al superiore invito, ha immediatamente comunicato al MEF l'intenzione dell'Istituto di adottare i provvedimenti cautelari suggeriti e, parimenti, Il **Collegio dei revisori**, in data **6 febbraio 2014**, con **verbale n.39** nel prendere "*nota della decisione degli organi di questo istituto di sospendere in via cautelare l'erogazione del trattamento accessorio al fine di non incorrere nell'ipotesi di danno erariale ventilata nella nota di cui sopra*" ha ricordato che l'Ente in atto si trova in esercizio provvisorio, ribadendo i vincoli conseguenti, che consentono soltanto " *... tutti gli atti urgenti ed indifferibili a tutela del pubblico erario e della pubblica e privata incolumità, anche con riferimento all'autorizzazione a resistere, procura a liti giudiziarie e costituzione in giudizio...*";
- che con **nota n.1610 del 10 febbraio 2014**, è stato disposto il congelamento “*dell'erogazione della quota di salario accessorio relativa alla produttività mensile, nelle more dell'effettuazione delle ulteriori verifiche richieste*” formalizzando poi questo IACP, con **nota n.2149 del 21 febbraio 2014**, la comunicazione al MEF di avere “*in via cautelare sospeso l'erogazione delle somme accessorie concorrenti alle somme contestate. Parimenti sono state avviate le procedure di verifica e rideterminazione del fondo dotabile per questo Ente*”;

PREMESSO INOLTRE:

- che, susseguentemente alle necessità di verifica e chiarimenti sulle corrette modalità di definizione dei fondi, questo IACP con **nota n.3116 del 12 marzo 2014**, formulava all'ARAN il seguente quesito:

La Dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 22.1.2004 ha previsto che :

“ Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.”

Con provvedimenti del Consiglio di amministrazione (anni 2004 e 2009) questo IACP ha proceduto alla stabilizzazione a tempo determinato con contratti quinquennali di diritto privato (nel rispetto delle normative regionali di riferimento) dei lavoratori ex LSU.

Con i provvedimenti di cui sopra, oltre all'ampliamento della dotazione organica compatibile con il progetto di stabilizzazione predetto, è stata prevista in bilancio, oltre la somma per il trattamento fondamentale, anche la eventuale somma occorrente per il salario accessorio, da corrispondere al personale a tempo determinato.

Successivamente, alla luce della dichiarazione congiunta n. 6 è stato corrisposto il salario accessorio (produttività, art. 17 lett. e ed f comprese le progressioni orizzontali) con fondi da bilancio senza transitare per il fondo salario accessorio dei dipendenti.

Si chiede, alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi nazionali legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014, se il fondo salario accessorio costituito per i dipendenti ex CCNL 1999 e ss. mm. ii deve essere unico per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato.

Qualora, il fondo, dovesse essere unico, non potendosi pertanto mantenere su fondi di bilancio il trattamento accessorio per il personale a tempo determinato, si chiede inoltre di conoscere quali sono le modalità operative da seguire per una corretta applicazione delle risorse decentrate del fondo relativamente al personale a tempo determinato disposte in virtù di leggi speciali nelle Regioni a statuto speciale.

- che l'ARAN, con comunicazione **n.5095 dell'11 aprile 2014**, riscontrava come di seguito la suddetta richiesta di parere:

Nel merito del quesito formulato, per quanto di competenza, si ritiene utile precisare che indicazioni in materia sono state già fornite con l'orientamento applicativo RAL 1656 (consultabile sul sito: www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Rapporto di lavoro flessibile, Rapporto di lavoro a termine, Trattamento economico - normativo) che di seguito si trascrive:

"Il personale assunto a termine beneficia dei trattamenti economici accessori a carico delle generali risorse, di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 oppure è necessario costituire, per tale finalità, un fondo a parte a carico del bilancio dell'ente stesso? Si può fare riferimento alla Dichiarazione congiunta n.6 allegata al CCNL del 22.1.2004?"

Relativamente alla problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) in base alle generali previsioni dell'art.6 del D.Lgs.n.368/2001 (principio di non discriminazione") e a quelle specifiche dell'art. 7 del CCNL del 14.9.2000, al personale assunto con contratto a termine si applica lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per il restante personale a tempo indeterminato. purché compatibile con la particolare natura del rapporto a termine; è evidente che, relativamente al trattamento economico, non sussistono apprezzabili motivazioni, connesse alle caratteristiche del contratto a termine, idonee a giustificare una eventuale deroga al principio generale di "non discriminazione ":

b) la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio; pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio. di disagio, maneggio valori. ecc.), nel rispetto delle medesime regole valide per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa; ugualmente. non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare. senza violare il principio di non discriminazione, l'esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dai sistemi di produttività adottati dall'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali (art.37 del CCNL del 22.1.200-1), ove questi riguardino la generalità degli altri dipendenti a tempo indeterminato; in tal senso, si è già pronunciata la scrivente Agenzia in diversi orientamenti applicativi;

c) in relazione alle risorse finanziarie da destinare al trattamento economico accessorio del personale, si deve ricordare che le fonti di alimentazione di queste ultime, sia di natura stabile che variabile, a parte gli incrementi disposti direttamente dal CCNL (da ultimo, le previsioni dell'art.8 del CCNL dell'1.4.2008), sono solo quelle indicate, espressamente e tassativamente, nell'art.31 commi 2 e3, del CCNL del 22.1.2004,'

d) in proposito corre anche l'obbligo di aggiungere che le risorse previste dal CCNL per il finanziamento del trattamento economico accessorio comprendono, comunque, una quota relativa al personale a termine; infatti, normalmente queste risorse sono quantificate dal CCNL attraverso la previsione di una percentuale da applicare poi sul monte salari del personale relativo ad un determinato anno (da ultimo al monte salari relativo all'anno 2005, come previsto dall'art.8 del CCNL dell'11.4.2008); ebbene, nella nozione di monte salari utilizzata come base di calcolo rientrano anche gli ammontari di spesa relativi al personale assunto a termine. per cui una quota del risultato si deve ritenere connessa a tale tipologia di dipendenti; nella nozione di "monte salari ", infatti, sono ricomprese tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni. al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.) e degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti;

e) non esistono, quindi, disposizioni contrattuali che espressamente consentano una diversa, specifica ed autonoma quantificazione delle risorse decentrate da destinare al salario accessorio del personale assunto a termine;

f) la Dichiarazione congiunta n.6 allegata al CCNL del 22.1.2004 espressamente precisa che gli oneri per il trattamento economico accessorio del personale assunto con contratto di lavoro a termine, sulla base di fonti legislative speciali sia nazionali che regionali, come regola generale dovrebbero fare carico alla quota di finanziamento disposta direttamente dalla legge:

g) la stessa dichiarazione prevede anche che (evidentemente in mancanza di previsioni in materia nella fonte legislativa), nelle medesime fattispecie considerate, è possibile porre gli oneri di cui si tratta a carico dei bilanci degli enti che hanno proceduto all'assunzione di lavoratori a termine, nel rispetto dei relativi equilibri e, ovviamente, sempre che sussista la relativa capacità di spesa; è evidente che le risorse che in tal modo si pongono a disposizione non possono che essere di natura variabile;

h) pertanto, ove la legge regionale abbia previsto direttamente il finanziamento per le assunzioni a termine, non possono non nutrirsi perplessità sulla possibilità di incrementare le risorse decentrate in relazione al personale assunto. in quanto la fattispecie, formalmente, dovrebbe rientrare nella prima parte della Dichiarazione congiunta n.6;

i) spetta, in ogni caso, ai singoli enti, in relazione alle circostanze del singolo caso concreto, valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione delle indicazioni contenute nella citata Dichiarazione congiunta n.6;

j) si precisa, infine, che le dichiarazioni congiunte allegate ai CCNL si limitano solo ad esprimere valutazioni condivise dalle parti, quale sussidio per una lettura applicativa delle clausole contrattuali. Pertanto, esse non possono essere considerate come clausole contrattuali in senso proprio, aventi cioè portata normativa e prescrittiva (né essere equiparate alle stesse) e, conseguentemente, non possono legittimare alcuna maggiore spesa;

k) in ogni caso, eventuali incrementi dovrebbero essere attentamente valutati sotto il profilo degli effetti che ne conseguono sul bilancio dell'ente, in particolar modo ai fini del rispetto del patto di stabilità e dei diversi parametri, posti dalle norme di legge, che vincolano lo spesa di personale degli enti, nonché delle rigorose previsioni dell'art. 9, comma 2-bis. della legge n.122/2010, ".

In questa sede, si può solo aggiungere che:

a) le risorse di cui si tratta, ad avviso della scrivente Agenzia, secondo una regola comune a tutte le diverse fonti di finanziamento stabilite dal CCNL, non possono non transitare tra quelle generali destinate al finanziamento della contrattazione integrativa ed essere destinate, in sede di negoziale, alle diverse finalità ed utilizzazioni previste dall'art. 17 del CCNL dell'1. 4, 1999;

b) trattandosi, come sopra detto, di risorse variabili, esse non possono e non avrebbero potuto essere utilizzate per il finanziamento della progressione economica orizzontale;

c) in ogni caso, come evidenziato nell'orientamento applicativo RAL366 (consultabile sul medesimo sito sopra richiamato), si ritiene che sia ragionevole affermare, anche in assenza di una esplicita indicazione in tal senso, che la disciplina contrattuale in materia di progressioni orizzontali possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato;

d) sulle ricadute della legge n.147/2013 non vi sono elementi di valutazione da fornire trattandosi di una problematica afferente all'interpretazione di norme di legge che, esula, quindi, dall'attività di assistenza dell'ARAN, limitata, ai sensi dell' art.46, comma 1, del D.lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Indicazioni in proposito potranno essere opportunamente richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente in materia" pervenendo di conseguenza questo IACP con nota n.7666 del 17 giugno 2014, nella considerazione che "nel corso del confronto sindacale e delle correlate ricerche d'ufficio, in ordine a possibili elementi di superamento del predetto pronunciamento dell'ARAN, non si sono acquisiti elementi tali da potersi escludere l'ipotesi di ulteriori provvedimenti cautelari" alla decisione di ritenere "opportuno procedere al "congelamento" degli effetti economici di tutta la progressione orizzontale sinora attribuita al personale contrattista a tempo determinato di questo IACP, nelle more di ogni opportuno approfondimento, mediante l'acquisizione di pareri legali o presso le Istituzioni competenti, in ordine agli ulteriori e specifici provvedimenti da adottare";

- **che in data 6 marzo 2014, con Decreto Legge n.16 all'art.4, recante Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi è stato previsto che:**

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente

periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- che con **nota n.4438 del 3 aprile 2014**, questo IACP, nel convocare le OO. SS. territoriali e la RSU all'intrapresa del tavolo negoziale per un nuovo contratto decentrato, ha formalmente pronunciato la **disdetta dell'intesa del 7 dicembre 2010**, per le motivazioni nella stessa nota 4438/2014 esplicitate, in ordine agli indirizzi pervenuti dal MEF e dal Collegio dei revisori;
- che con **nota n.4690 del 9 aprile 2014**, questo IACP ha proseguito l'attuazione dei provvedimenti cautelari nella considerazione che *con nota n.001-04438/2014 del 3 aprile 2014, sulla base del costituibile nuovo fondo 2014, è stata avviato il confronto sindacale,* disponendo la sospensione dell'erogazione *“della quota di salario accessorio relativa alla produttività collettiva trimestrale, nelle more della stipula del nuovo contratto decentrato”*;
- che con **Determina Dirigenziale n.110 del 14 aprile 2014**, , questo IACP ha provveduto, nel quadro dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti, alla ricostituzione del fondo salario accessorio per le risorse decentrate - parte stabile e variabile – per l'anno 2014 di cui all'articolo 31 CCNL 22 gennaio 2004, in misura pari ad **€.998.588,20**, di cui €.576.475,62 per la parte stabile ed €23.718,98 parte variabile ed €.398.393,60 per risorse previste da specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale, formalizzato alle OO. SS. alla RSU e al Collegio dei Revisori e all'Amministrazione con **note 4817 e 4816 del 14 aprile 2014**;
- che con **nota n.5758 del 13 maggio 2014** questo IACP ha definito l'attuazione dei provvedimenti cautelari disponendo la sospensione di *“ulteriori erogazioni relative all'art.17 lett. e) ed f) del CCNL”*;
- che con **nota n.5856 del 14 maggio 2014** questo IACP ha formalizzato alle OO. SS. territoriali e alla RSU, articolata proposta di nuovo contratto decentrato 2014, non pervenuta successivamente a stipula con la parte sindacale.

- che con **nota n.9665 del 29 luglio 2014** questo IACP ha chiesto agli Assessorati regionali competenti, rispettivamente del lavoro e delle infrastrutture, nonché all'ARAN Sicilia, di farsi tramite presso l'Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana al fine di acquisire apposito parere in ordine "*a quali modalità si debba conformare questo IACP per procedere susseguentemente al provvedimento di sospensione degli effetti economici di tutta la progressione orizzontale sinora attribuita, ai sensi del CCNL EE. LL. al personale contrattista a tempo determinato di questo IACP*";
- che con **nota n.11951 del 29 settembre 2014**, con le OO. SS. la RSU è stato aperto il confronto, al tavolo negoziale, sull'applicazione dell'art.4 del D.lgs.16/2014;
- che con intesa raggiunta con i sindacati del 3 giugno 2015, **prot.7685 dell'11 giugno 2015**, si è sancita la necessità prevedere nel fondo una quota di accantonamento ai sensi dell'art.4 del d.Lgs.16/2014, in previsione della costituzione di un piano di rientro, nonché di definire il nuovo tetto massimo per le P.O. inferiore al limite massimo di cui al CCNL.;
- che nel tavolo negoziale nella seduta del 16 novembre 2015, si è proseguita l'esplicitazione delle modalità applicative del suddetto art.4 del d.Lgs.16/2014, a seguito della quale la **RSU** di questo IACP, con **nota n.13622 del 25 novembre 2015**, ha rappresentato quanto segue:

In riferimento a quanto emerso durante la riunione sindacale tenutasi in data 16/11/2015, inerente l'applicazione dell'art. 4 del d.l.16/2014 questa R.S.U. evidenzia quanto segue:

- premesso che con nota n.4438 del 3/4/2014 l'ente ha notificato alle organizzazioni sindacali la disdetta unilaterale delle intese avvenute il 7/12/2010 a causa del ricevimento della nota del 31/01/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello stato con cui sono stati chiesti dei chiarimenti all'ufficio sul fondo del personale non dirigente di questo IACP, costituito con delibera consiliare n. 52 del 25/1/0/1999; nella nota in questione sono stati espressi "dubbi" circa la legittimità giuridica, nonché la correttezza del calcolo monetario dell'appostamento di circa E. 442.f04 (ex f,857.000.000, appostata come quota variabile del fondo) con l'invito all'ente di verificare quanto operato con la delibera n. 52/1999 e a sottoporre le risultanze di tale verifica alla certificazione del collegio dei revisori.

A seguito di quanto sopra descritto questa Amministrazione con nota n. 7685 del 11/06/2015 ha costituito il fondo per il salario accessorio anno 2015 quantificando la parte per le risorse decentrate variabili pari ad € 23.634,44 indicando nel contempo la specifica disponibilità da parte del Coordinatore Generale di integrare ulteriormente le succitate risorse. Nello stesso documento il Coordinatore Generale ha precisato che sarebbe occorso prevedere nel fondo una quota di accantonamento ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 16/2014, in previsione della costituzione di un piano di rientro.

Effettuate le superiori premesse si suggerisce a questa amministrazione che, nell'applicazione del suddetto art.4 di cui al d.l. 16/2014. si autodetermini quantificando l'importo di parte variabile relativo al fondo 1999 tenendo in considerazione l'effettiva attività svolta da parte del personale non dirigente dell'istituto per procedere correttamente alla determinazione delle eventuali eccedenze da sanare.

Quanto sopra evidenziato appare l'unico sistema che possa coniugare da una parte l'attività effettivamente svolta dal personale dell'ente durante il corso degli anni e dall'altra la piena vigenza del contratto decentrato integrativo.

In ordine alla volontà espressa dal Coordinatore Generale di costituire un fondo di cui all'art.4 del D.L. 16/2014, qualora detta attività risulti indispensabile, questa RSU ritiene applicabile il comma 3 del succitato D.L. per le seguenti motivazioni:

1) ai sensi del D.lgs. 150/09 art.65 (adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti) il termine fissato occorrente all'adeguamento dei contratti decentrati era il 31/12/2012 in quanto l'istituto rientra giuridicamente nel comparto regioni e autonomie locali;

2) non risulta alcun riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale;

3) è stato rispettato il patto di stabilità interno, malgrado con parere, emanato in data 21/12/2007, allegato alla presente, dalla Presidenza della Regione Siciliana attraverso l'Ufficio Legislativo e Legale si afferma in maniera assoluta che gli Istituti autonomi per le case popolari in Sicilia non sono soggetti a rispettare il patto di stabilità interno in quanto enti non inclusi tra i destinatari dell' art. 7 L. r. 2 del 2007.

Qualunque sia l'importo determinato, alla luce dell'applicazione del comma 3 gli enti in regola con le disposizioni legislative e contrattuali per le eventuali irregolarità riscontrate negli atti di costituzione e utilizzo dei fondi adottati prima del 31 dicembre 2012, potranno procedere al recupero delle somme sui fondi degli anni successivi o alla compensazione con i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione ed in ogni caso resta sempre esclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti.

Inoltre, ritenuto che:

1) la nota del 31 gennaio della Ragioneria dello Stato esprime dubbi circa la legittimità giuridica, nonché la correttezza del calcolo monetario del fondo IACP 1999;

2) in data 10/07/2014 attraverso la Circolare Unificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene esplicitata la corretta applicazione della sanatoria dei fondi:

sembra opportuna una considerazione finale alla luce di quanto sopra esposto:

l sopra menzionati rilievi del Mef risultano essere effettuati in data antecedente rispetto alla succitata circolare, quindi, si chiede, di riconsiderare l'applicazione di una eventuale sanatoria in quanto, ciò comporterebbe da un lato affermare di aver sovradimensionato il fondo per l'anno 1999 tramite l'adozione di un piano di razionalizzazione delle spese, mentre dall'altro, oggi, si andrebbe a sanare tale imprecisione applicando la sanatoria vigente che prevede il medesimo piano di cui sopra occorrente per sanare il fondo.

Inoltre visto che l'istituto negli anni in questione ha sicuramente lavorato e quindi prodotto attraverso l'attività dei propri dipendenti, come è possibile quantificare tale attività alla luce delle contraddizioni sopra palesate?

In subordine si chiede che qualora questa amministrazione si autodetermini nell'applicazione della sanatoria, di procedere all'eventuale recupero delle somme tramite compensazione con i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione delle spese solo per la parte eccedente e non per il complessivo importo del fondo.

A tale scopo si chiede di verificare eventuali coperture che possano derivare da diminuzioni delle principali voci di spesa già in precedenza richiesti.

Vista la complessità della materia e l'evolversi della normativa riguardante la sanatoria a dei fondi relativamente al periodo successivo al 31/12/2012, si suggerisce: a questa Amministrazione di temporeggiare nella determinazione di un eventuale recupero al fine di poter ben valutare l'applicazione corretta delle disposizione legislative.

PREMESSO ANCORA:

- che con l'emanazione dell'art.4 del D.lgs 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata introdotta, nel vigente ordinamento, "un'inedita forma di sanatoria relativa all'utilizzo degli istituti economici connessi al salario accessorio del personale dipendente da regioni ed enti locali. L'adozione, da parte del legislatore, di tale sanatoria si è imposta alla luce delle innumerevoli criticità - emerse soprattutto ad opera dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito delle visite ispettive dalla stessa disposte presso detti enti - "(...) che derivano

principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)" che ha imposto "la necessità di sanare determinati comportamenti assunti diffusamente ed in buona fede dalle amministrazioni regionali e locali in applicazione di una disciplina, ad esser benevoli, bizantina e, spesso, incomprensibile, quando, viceversa, sarebbe stato sufficiente fornire adeguati chiarimenti sull'attuazione della stessa o, al limite, modificarla alle prime avvisaglie della sua ingiustificabile complessità gestionale";

- che pertanto, con circolare del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 60/gab del 12 maggio 2014, sono state indicate le prime seguenti modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16:

Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 4 definisce "Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi individuando un percorso guidato per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa. La disposizione interviene a fronte di alcune criticità connesse all'applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali, in sede di contrattazione integrativa, nelle regioni e negli enti locali.

Residuano, tuttavia, numerose altre criticità, segnalate al Governo anche dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale - in questo come in altri comparti di contrattazione collettiva - caratterizzata peraltro dall'assenza di rinnovi.

Vi sono state anche recenti verifiche amministrativo - contabili condotte dai servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno riguardato anche la corretta costituzione (corretta quantificazione) e l'utilizzo (erogazione delle indennità accessorie) del fondo per la contrattazione decentrata.

Per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l'immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all'Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali.

Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell'articolo 4 del citato decreto-legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l'applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine.

- che con documento n.87/CU del 10 luglio 2014, della Conferenza unificata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato dato atto alle seguenti

indicazioni applicative dell'art.4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regione ed enti locali:

l'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, reca: "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", prevedendo una serie di disposizioni di accompagnamento per le regioni e gli enti locali.

la circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60, dando atto delle numerose criticità derivanti dalla complessità delle disposizioni di legge e dei contratti nazionali, ha previsto la costituzione di un comitato temporaneo di rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, in materia di trattamento retributivo accessorio (d'ora in poi "Comitato").

In particolare la costituzione del Comitato persegue i seguenti obiettivi:

- consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione;

- fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato art. 4.

Compito del Comitato è fornire indicazioni applicative, anche attraverso l'elaborazione di proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all'ARAN, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali.

Il Comitato ha approfondito i principali aspetti applicativi della disposizione in oggetto, in ordine ai quali vengono forniti i seguenti chiarimenti.

Con le presenti indicazioni applicative si adempie al secondo dei sopra richiamati obiettivi stabiliti all'atto della costituzione del Comitato; al primo, e strettamente connesso obiettivo di riordino e semplificazione della disciplina dei fondi, si dovrà dare seguito in tempi ristretti tramite idonee proposte di interventi di natura contrattuale e normativa.

1. La disciplina del comma 1 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

Secondo il disposto del primo periodo del comma 1: "le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli".

Fermo restando il rispetto della cornice normativa definita dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una prima questione da chiarire riguarda il significato dell'espressione "vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa". Tale espressione deve ritenersi riferita ai diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi.

Per quanto attiene alla cornice normativa, con particolare riguardo a:

- art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, che deve essere ridotto annualmente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.l., secondo cui il mancato rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti in misura tale che non sia pari o superiore al 50%, comporta l'applicazione del divieto di stanziare risorse aggiuntive nei fondi per la contrattazione integrativa. Posta, peraltro, l'intervenuta abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 3, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, la verifica del rispetto di detto parametro mantiene efficacia con esclusivo riferimento ai bilanci consuntivi degli anni 2013 e precedenti;

- art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'obbligo di contenimento complessivo della spesa di personale.

Quanto ai vincoli finanziari di genesi contrattuale, si precisa quanto segue:

a) con riferimento alla contrattazione collettiva del personale del comparto si segnala principalmente l'art. 15 del CCNLI aprile 1999 nonché le successive disposizioni che hanno stabilito o consentito, a regime o per singole annualità, l'adeguamento e/o l'integrazione dei fondi in

ragione percentuale di monti-salari pregressi (art. 4, commi 1 e 2, CCNL 5 ottobre 2001; art. 32, commi 1, 2 e 7, CCNL22 gennaio 2004; art. 4, commi 1 e 2, CCNL 6 maggio 2006; art. 8, commi 2 e 3, CCNL11 aprile 2008; art. 4, comma 2, CCNL 31 luglio 2009);

b) con riferimento all'area della dirigenza, si segnala l'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 e le successive norme contrattuali d'integrazione del fondo (art. 23 CCNL22 febbraio 2006; art. 4 CCNL14 maggio 2007; artt. da 16 a 19 CCNL22 febbraio 2010; art. 5 CCNL3 agosto 2010).

Conseguentemente, sono soggetti all'obbligo di recupero integrale previsto dall'art. 4, comma 1, gli enti che abbiano superato i vincoli finanziari derivanti dalla cornice regolativa come sopra definita. E' fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle legislazioni regionali già vigenti.

Le relazioni illustrativa e relazione tecnico-finanziaria del piano di recupero - come sottoposte al controllo previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, debbono essere redatte secondo i principi di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria generale dello Stato 19 luglio 2012, n. 25 e trasmesse, entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attività di monitoraggio delle diverse autorità richiamate dalla norma, ciò fermo restando che le misure in questione sono adottabili in via unilaterale al mero concretizzarsi delle condizioni richieste dalla norma primaria (previa l'autonoma valutazione del mancato rispetto dei vincoli finanziari).

2. la disciplina del comma 2.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, offre agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno la possibilità di assicurare il recupero di cui al comma 1 attraverso la prioritaria destinazione a tal fine dei risparmi di spesa effettivamente determinatisi a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione organizzativa descritte dal comma 1 - per la quota eccedente il legittimo limite di spesa - nonché derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (piani triennali di riduzione e riqualificazione della spesa).

Quanto a questi ultimi, la formulazione "derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5 ...11 vale a precisare che il risparmio destinabile allo scopo compensativo può essere anche il cento per cento di quello che consegue all'adozione di "piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa" (comma 4), peraltro al netto delle economie già previste dalla normativa vigente" (comma 5), poiché non si tratta di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva decentrata (in questo caso limitate a una quota massima del 50% del risparmio stesso), bensì - e viceversa - alla copertura delle quote di fondo decentrato da recuperare per superamento dei vincoli finanziari.

Se non sussistono i presupposti per l'applicazione di queste misure (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità o per l'insufficienza delle risorse garantite da questi interventi) gli enti dovranno provvedere al recupero attraverso le modalità prevista dal primo comma.

3. la disciplina del comma 3.

Il comma 3 dell'art. 4 riguarda, invece, i casi di destinazione del fondo non appropriata (in particolare con riferimento ad indennità non previste dal CCNL o in misura differente da quella stabilita dal CCNL, nonché al mancato rispetto dei principi di selettività con riferimento all'attribuzione della premialità e della carriera).

In particolare si stabilisce che: "fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Tale disposizione definisce una fattispecie distinta, anche se complementare, rispetto a quelle definite dai commi precedenti.

La disciplina contenuta nei primi due commi dell'art. 4 si caratterizza, infatti, per l'individuazione di rimedi di carattere strutturale finalizzati alla riconduzione della spesa di personale ai vincoli

descritti al punto 1 attraverso il recupero diretto sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa (comma 1), salva compensazione totale o parziale con le alternative risorse di cui al comma 2, reperite attraverso l'adozione di misure strutturali di razionalizzazione organizzativa e della spesa.

Ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 4, sulla base della lettera della norma, si desume che lo stesso riguarda sotto il profilo soggettivo gli enti che, prima del 31 dicembre 2012, in assenza di riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, abbiano costituito ed utilizzato il fondo di amministrazione e siano in regola con il patto di stabilità interno; abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale (in particolare: art.1, comma 557, legge n. 296 del 2006; ovvero comma 562 dello stesso articolo):

siano in regola con i vincoli alle assunzioni di personale (in particolare: art. 76, comma 7, decreto-legge n.78 del 2010, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2014);

abbiano rispettato le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del decreto-legge n. 78 del 2010.

In questi casi, in cui si verifica un utilizzo illegittimo del fondo in concorrenza con le predette condizioni, non è applicabile ai contratti integrativi la sanzione della nullità e della conseguente etero-integrazione contrattuale, previste dal quinto periodo, del comma 3-quinquies, dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui gli utilizzi illegittimi dei fondi risultano sanati.

Con specifico riferimento all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo al limite di spesa per le assunzioni flessibili pari al 50% della spesa registrata nel 2009, occorre tenere conto che la norma, intervenuta nel 2011/ si applica agli enti locali dal 2012 (come previsto dall'art. 4, comma 102, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183). Pertanto, si ritiene che il comma 3 in esame trovi applicazione anche agli enti locali che si siano trovati nell'impossibilità di rispettare il parametro stabilito dal citato art. 9, comma 28, in ragione di contratti stipulati anteriormente alla data di vigenza della disposizione per gli enti locali medesimi.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione all'art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge.

Il richiamo all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 è da intendersi in questa sede sia riferito al corretto rispetto del limite 2010 che alla corretta riduzione delle risorse decentrate a seguito di cessazioni di dipendenti dal rapporto di lavoro. A tal fine, nelle more del documento interpretativo di cui al punto VI delle indicazioni operative, sono considerate anche le interpretazioni contenute nel relativo documento "linee guida della Conferenza delle Regioni e pubbliche amministrazioni".

Sotto il profilo oggettivo la previsione contenuta nel comma 3 implica che gli atti di costituzione e utilizzo dei fondi, comunque costituiti, non sono soggetti all'applicazione della disciplina dell'art.40, comma 3-quinquies, quinto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sempreché siano stati adottati entro i termini stabiliti dall'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e che gli stessi non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, rispetto ai quali, cioè, non vi sia stato un giudizio contabile concluso con sentenza definitiva di condanna, e non ricorrano le condizioni previste dai primi due commi.

Resta fermo che, nelle ipotesi di superamento dei vincoli finanziari, occorre applicare i commi 1 e 2: la sottrazione al regime dell'art. 40 presuppone cioè che gli effetti della disposizione si integrino comunque al verificarsi delle condizioni previste dallo stesso comma 3 prescindendo da ogni ulteriore valutazione sui profili di legittimità.

L'espressione "fermo restando l'obbligo di recupero" vale a sancire l'applicabilità del percorso definito dall'art. 4, commi 1 e 2, nei casi di costituzione illegittima del fondo, in violazione dei limiti finanziari posti da norme legislative o contrattuali, secondo quanto precedentemente chiarito ed a quanto definito dagli atti contrattuali di revisione e/o interpretazione adottati in attuazione degli atti di indirizzo eventualmente emanati sulla base delle indicazioni del Comitato secondo quanto previsto dalla circolare interministeriale n. 60 del 2014.

Resta ovviamente ferma - qualora le amministrazioni destinatarie delle presenti indicazioni applicative non vi abbiano già provveduto - la necessità di adeguare i contratti integrativi, vigenti alla data di entrata in vigore d.lgs. n. 150 del 2009, alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla legge ed alla contrattazione collettiva, nonché alle disposizioni

in materia di merito e premi, in quanto si è ormai consumato il termine previsto dall'art.65, comma 4, dello stesso decreto.

4. Indicazioni operative.

I -Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie come specificato nel punto 1. In caso contrario, sono tenuti ad attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

II- Analogamente, gli stessi enti devono verificare l'utilizzo del fondo e, in caso di utilizzo illegittimo, se concorrono le condizioni previste dal comma 3 ai fini dell'esclusione dell'applicazione della sanzione della nullità del contratto integrativo.

III- Qualora sia verificato dagli organi di controllo interno un utilizzo illegittimo del fondo in assenza delle condizioni previste dal comma 3 del decreto-legge n. 16 del 2014 ovvero il contratto illegittimo sia stato sottoscritto dopo il termine previsto dall'art. 65 del d.lgs. n.150 del 2009 (31-12-2012), si applicano invece alle relative clausole le previste sanzioni.

IV. E' in ogni caso sempre esclusa, nell'applicazione dei primi tre commi dell'art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti.

V. Le misure previste dai primi tre commi dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, sono applicabili unilateralmente dalle amministrazioni - anche in sede di autotutela - al riscontro delle condizioni previste dallo stesso articolo nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali.

VI. Con riguardo all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, il Comitato ritiene essenziale al fine della piena composizione del quadro interpretativo la sollecita definizione di un documento che evidenzi le parti del documento interpretativo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome coerenti con le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze o caratterizzate da specificità non trattate dalle predette circolari, anche con riferimento agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

- Indirizzi ali' ARAN.

In sede di Comitato verrà predisposto un'ipotesi di atto di indirizzo all'Aran per la revisione e/o l'interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali relative al finanziamento ed all'utilizzo del fondo per i trattamenti accessori nel comparto Regioni ed autonomie locali, che verrà approvato secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, con particolare riferimento agli istituti contrattuali in relazione ai quali si sono determinate nel tempo particolari criticità applicative come segnalato al punto 1.

Nell'ambito delle vigenti disposizioni contrattuali, deve costituire oggetto di separata e distinta verifica l'applicazione dell'art. 15, comma S, del CCNL di comparto dello aprile 1999 e dell'art. 26, comma 3, del 23 dicembre 1999, relativo alla dirigenza, i quali, costituendo facoltà d'incremento delle risorse, devono trovare adeguata lettura nell'ambito dell'attività Interpretativa di cui sopra. In particolare, con il predetto contratto saranno verificate le corrette modalità di applicazione delle disposizioni contrattuali riguardanti le risorse per la costituzione dei fondi ed i relativi incrementi (risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività; integrazione risorse ex art. 15 CCNL 1 aprile 1999; incrementi delle risorse decentrate) nonché le modalità di utilizzo delle risorse (disciplina delle risorse decentrate, indennità, utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività).

Per la dirigenza, in particolare, saranno verificate le corrette modalità applicative della disciplina sull'onnicomprendività di origine contrattuale nonché le modalità applicative dell'art. 26, comma 3, del CCNI23 dicembre 1999 e le ulteriori norme contrattuali che hanno disposto l'integrazione del fondo.

- *che sulle indicazioni applicative dell'art.4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, di cui alla predetta Conferenza unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 luglio 2014, sono state formulate le seguenti sintesi operative (prof. Arturo Bianco 22 Gennaio 2015):*

in risposta ai numerosi dubbi insorti nella applicazione delle previsioni di sanatoria dei contratti decentrati illegittimi contenute nell'articolo 4 del DL n. 16/2014, cd salva Roma ter. Ricordiamo che tale disposizione è stata adottata, su sollecitazione di comuni, province,

regioni ed organizzazioni sindacali, per sanare le irregolarità che sono state riscontrate dalla stragrande maggioranza delle ispezioni compiute dalla Ragioneria Generale dello Stato. A seguito dei numerosi dubbi interpretativi che sono stati sollevati, la circolare n. 60/Gab del 12 maggio dei ministri degli affari regionali, della semplificazione e della Pubblica Amministrazione e dell'economia e delle finanze ha impegnato la Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali a dare indicazioni operative. Ed ha autorizzato le giunte degli enti locali e delle regioni a deliberare, per finalità di garanzia della erogazione dei servizi, la prosecuzione dell'applicazione dei contratti decentrati in vigore, senza che da ciò potesse determinarsi la maturazione di responsabilità amministrativa, e fatto salvo l'eventuale recupero nel caso di conclamata illegittimità di tali disposizioni. La Conferenza Unificata ha adottato uno specifico documento nella riunione del 10 luglio; tale documento è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è contenuto nella circolare di cui detto in precedenza.

Occorre subito precisare che questo documento non risolve tutti i dubbi interpretativi, a partire dalla sorte delle progressioni orizzontali disposte in modo illegittimo. E' quindi presumibile che nel prossimo futuro assisteremo a diatribe interpretative o avremo una nuova disposizione di legge, peraltro per come già sollecitato da più parti.

LE INDICAZIONI

Riassumiamo di seguito le indicazioni contenute nel documento:

- si invitano tutte le amministrazioni locali e regionali di verificare, prima della scadenza dei termini di prescrizione, la costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, operando se del caso le necessarie correzioni ed il recupero, laddove necessario. Per dare corso al recupero le amministrazioni possono applicare i commi 1 e 2 del citato articolo 4 del DL 16/2014. In primo luogo, si deve dare corso agli stessi entro un numero di anni non superiore a quello in cui gli errori hanno prodotto i propri effetti. Questi articoli consentono di effettuare tale recupero tagliando i fondi per la contrattazione decentrata. Ed ancora operando tagli alle dotazioni organiche nella misura del 20% dei dirigenti e del 10% dei dipendenti per le regioni e, per i comuni e le province, in modo da arrivare al rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'Interno per gli enti strutturalmente deficitari della scorsa primavera. Per conseguire effettivi risparmi le amministrazioni possono disporre la utilizzazione delle disposizioni sul cd prepensionamento di cui al DL n. 95/2012, norme estese a regioni ed enti locali dal DL n. 101/2013. Ed inoltre, se hanno rispettato il patto di stabilità, possono utilizzare tutti i proventi derivanti dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione di cui all'articolo 16 del DL n. 98/2011;*
- le amministrazioni devono verificare le modalità di utilizzazione del fondo;*
- i revisori dei conti devono vigilare sulla concreta applicazione della disposizione e segnalare le anomalie riscontrate;*
- non si deve procedere, nel caso di recuperi di somme illegittimamente erogate "alla ripetizione dell'indebitamento direttamente sui dipendenti"; con il che si offre una lettura estensiva del dettato normativo;*
- le disposizioni sul recupero si applicano agli adottati prima del 31.12.2012, termine indicato come quello entro cui gli enti locali e le regioni dovevano adattare i propri contratti decentrati alle previsioni dettate da tale provvedimento. Ricordiamo che, al riguardo la legge cd Brunetta, DLgs n. 150/2009, contiene anche il termine del 31.12.2011, ma la Conferenza Unificata ha scelto quello più lungo ed in cui si determina la disapplicazione del contenuto dei contratti stipulati in precedenza e non adeguati;*
- i tagli al fondo per le risorse decentrate in misura corrispondente alla diminuzione del personale in servizio, cioè le disposizioni che danno applicazione alle previsioni dettate dall'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, possono essere effettuati sia utilizzando le regole dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato sia quelle indicate dalla sezione*

regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Questa "autonomia" interpretativa è consentita nelle more della omogeneizzazione dei metodi di calcolo (e sempre che nel frattempo questo vincolo non sia stato abrogato;

- *gli enti locali e le regioni non sono tenute alla contrattazione decentrata su queste scelte; quindi possono assumere decisioni unilaterali, dando corso esclusivamente alla informazione;*
- *l'Aran viene impegnata ad aprire le trattative per arrivare ad un CCNL che chiarisca le modalità di incremento e di ripartizione dei fondi e, per la dirigenza, l'applicazione del principio della onnicomprensività;*
- *viene introdotto l'obbligo di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno entro il 31 maggio di ogni anno una relazione illustrativa ed una tecnico finanziaria in cui danno conto delle misure di risparmio che hanno disposto, nonché della effettuazione dei recuperi.*
- **che a fronte della specifica complessità applicativa dei superiori dispositivi, questo IACP, si è avvalso di specifico supporto formativo attraverso Pubbliformez, per pervenire alla verifica e ricostituzione dei fondi dal 2010 al 2015, sia per il personale dei livelli, sia per l'area dirigenziale, pervenendo, parimenti all'orientamento di **non procedere**, in via cautelare, all'erogazione delle retribuzioni di risultato relativamente all'anno 2013, sia per il per i titolari di Posizione Organizzativa, sia per i Dirigenti, in coerenza altresì con l'intesa raggiunta in data 12 marzo 2015 con la nuova R.S.U. e le OO.SS. Territoriali, previa convocazione n.3076 dell'11 marzo 2015, su richiesta della parte sindacale, di procedere al "congelamento" di parte delle indennità delle posizioni organizzative, nella quota parte del 20%.**

CONSIDERATO:

- **che l'ufficio ha completato la ricostruzione dei fondi sia per il personale dei livelli, sia per l'area dirigenziale per gli anni 2010 - 2015, procedendo alle ulteriori verifiche finali e modifiche in ordine alle specifiche indicazioni pervenute attraverso Pubbliformez, nonché dal MEF in data 2 marzo c.a. sul fondo area dirigenza;**
- **che pur nella debita considerazione delle argomentazioni di merito, espresse dalla parte sindacale nel documento n.13622 del 25 novembre 2015, non appare opportuno accogliere il suggerimento “di temporeggiare nella determinazione di un eventuale recupero al fine di poter ben valutare l'applicazione corretta delle disposizione legislative, “ procedendo questo IACP all'intrapresa dei provvedimenti configurabili in applicazione dei dispositivi di cui all'art.4 del Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, afferenti il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, al fine di *recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse;***
- **che già con Provvedimento Dirigenziale prot.428 del 23 ottobre 2015, “atto costitutivo fondo salario accessorio –anno 2015” è stato disposto:
di approvare il fondo per le risorse decentrate -parte stabile e variabile - per l'anno 2015 di cui all'articolo 31 CCNL 22 gennaio 2004, che è pari ad € 971.448,95 di cui € 574.420,91 per la parte stabile ed €23.634,44 parte variabile ed € 373.393,60 per**

risorse previste da specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale;

di dare mandato alla U.O.4 Gestione giuridica del personale, per la verifica, ricostruzione e costituzione dei Fondi precedenti al 2014, propedeutici alla definizione del piano di recupero delle somme erogate ai dipendenti, eccedenti i fondi ricostruiti rispetto a quelli originari;

di destinare - nelle more dei successivi atti per la definizione del suddetto piano di recupero - le economie sul fondo 2015, risultanti dalla ristrutturazione organizzativa e dalla connessa contrattazione decentrata, nonché dai provvedimenti di revoca di emolumenti accessori, al recupero di cui all'art.4 del D.Lgs.16/2014;

- che pertanto è stato dato **avvio all'applicazione dei dispositivi di cui al citato 4 del Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, con delibera n.17 del 4 dicembre 2015**, con l'adozione di apposito regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative, che ai fini di contenimento di costo finalizzati al piano di recupero, all'art.3 commi 2 e 3 prevede:
 - 2. *In considerazione delle necessità poste di razionalizzazione e contenimento del costo del personale, l'importo della retribuzione di posizione, per le posizioni organizzative e per le alte professionalità, varia da un minimo di €5.164,56 ad un massimo di €10.011,42 annui lordi per tredici mensilità, secondo le modalità di graduazione stabilite dal presente Regolamento.*
 - 3. *In considerazione delle necessità poste di razionalizzazione e contenimento del costo del personale, l'importo della retribuzione di risultato è fissato al 10% della retribuzione di posizione in godimento. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura degli Organi competenti di Valutazione o di analoghi controlli interni attivati.*
- che l'applicazione dei dispositivi di cui all'art.4 del Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, è proseguita con la **delibera n.18 del 16 dicembre 2015**, con la quale si è data attuazione ad un piano di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico - amministrative, realizzato ai sensi del comma 1 dell'art.4 D.lgs.16/2014, attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento, delineandosi infatti la nuova organizzazione con la riduzione delle strutture di competenza dirigenziale da 10 a 3 con l'eliminazione delle strutture intermedie e la permanenza della Direzione Generale e due Servizi e, altresì riducendo le strutture esecutive, già denominate unità operative ed affidate come posizione organizzative a funzionari di catg. D, da 19 a 10 rispettivamente:
 - da 6 a 2 nell'ambito della Direzione Generale;
 - da 6 a 4 nell'ambito del Settore Amministrativo ed Economico – Contabile;
 - da 7 a 4 nell'ambito del Settore Tecnico;
- che dall'adozione del regolamento di cui alla Delibera 17/2015, ne discende che sul fondo per il personale dei livelli la posta per le posizioni organizzative non può superare €110.000 (€10.000 x 10 + 10% retribuzione di risultato) contro l'importo precedentemente necessario di €306.636,25 (€12.911 x 19 + 25% retribuzione di risultato);
- che dalla revoca della posta relativa alla progressione economica orizzontale al personale contrattista, attuata con determina n.133 del 6 aprile 2013, ne discende un'ulteriore economia di €93.885,34;

- che i fondi del personale dei livelli parte stabile sono risultati ammontanti ad €.600.000 circa per anno, al netto delle risorse di cui all'art.15 CCNL 1/4/99 comma 1 lett. K;
- che su detto importo pertanto possono calcolarsi le seguenti voci:

	FONDO	+600.000,00
progressione economica orizzontale		-219.316,70
Indennità di comparto		-75.982,24
posizioni organizzative		-100.000,00
retribuzione di risultato		-10.000,00
Turnazione		-5.787,54
Reperibilità		-1.994,08
Maneggio valori		-1.394,52
art. 41 del CCNL del 22 1 2004		-2.520,00
Indennità centralinisti		-2.386,56
	TOTALE	<u>--419.381,64</u>
Somma da vincolare a recupero art.4 D.lgs.16/2014		+180.618,36

- che la suddetta metodologia è da applicarsi analogamente ai fondi della dirigenza, per la quale dovrà provvedersi, a modifica e integrazione del regolamento di cui alla delibera n.17/2015, alla graduazione delle posizioni dirigenziali e l'apposizione di specifica limitazione per l'indennità di posizione e risultato;
- che altresì, con specifici conteggi, analogamente per l'organico dirigenziale già ridotto con delibera n.18/2015 ben oltre il 20%, si dovrà provvedere alla rideterminazione del costo del personale dei livelli, con riduzione *“della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento,”* ai sensi del comma 1 del citato art.4 D.lgs.16/2014;
- che il piano di recupero di che trattasi, dovrà essere attuato attraverso implementazioni ulteriori, tese ad incrementare le quote destinabili al recupero medesimo, anche attraverso l'attuazione delle cessazioni *dal servizio conseguenti alle misure ... dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione ... al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa ... applicandosi ... le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ... Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;*
- che altresì fra le ulteriori implementazioni utili ad incrementare le quote destinabili al recupero il piano di recupero di che trattasi, dovranno perseguirsi i risparmi *derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,* integralmente utilizzabili a tal fine;
- che altresì dovranno valutarsi le ulteriori metodologie di recupero per le somme indebitamente erogate, sia per il personale dei livelli, sia per il personale dirigenziale, successivamente al termine del 31.12.2012, di cui alle indicazioni poste, dalla Conferenza unificata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il documento n.87/CU del 10 luglio 2014, in relazione ai vincoli oggettivi comunque statuiti dall'art.40 del D.Lgs.165/2001.

RITENUTO:

- inderogabile pertanto procedere all'attuazione del recupero secondo le indicazioni di cui al predetto art.4 del D.lgs.16/2014, con apposizione di quote annuali, finalizzate al graduale riassorbimento delle somme erogate al di fuori dei *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*, sia sul fondo del personale dei livelli, sia sul fondo della dirigenza.

VISTO:

- il prospetto riepilogativo predisposto dagli uffici, degli importi, per anno, delle somme erogate al di fuori dei *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*, sul **fondo del personale non dirigenziale**, di seguito riportato:

SPESATO	IMPORTO	FONDO		DIFFERENZA
		P.Fissa	P.Var.	
2010	1.665.630,88	573.823,60	26.419,00	-1.065.388,28
2011	1.487.308,95	576.772,56	25.230,14	-885.306,25
2012	1.396.059,12	579.337,14	24.199,80	-792.522,18
2013	1.316.877,75	583.584,42	24.120,54	-709.172,79
2014	566.297,05	576.475,62	23.718,98	33.897,55
2015	380.651,14	574.420,91	23.634,44	217.404,21

CONSIDERATO:

- che sul fondo 2015 è opportuno congelare una quota pari ad €.27.715,15 relativa alla decurtazione del 20% sulle posizioni organizzative, nelle more di acquisire ulteriori elementi normativi che possano legittimarne o meno l'erogazione;
- che pertanto la risultante positiva, sui fondi 2014-2015, da subito acquisibile per il recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014 è pari ad €.223.586,61.

PRESO ATTO:

- che l'eccedenza dal limite di spesa, inerente i fondi ricostituiti dall'ufficio, afferisce gli anni **2010-2013**, verificandosi invece per il 2014 e per il 2015 un saldo positivo rispettivamente di €.33.897,55 ed €.217.404,21 che, al netto della suddetta quota congelata per le P.O. di €.27.715,15, da una disponibilità di €.223.586,61;

DECISO:

- di destinare al recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, sull'eccedenze negative dei fondi 2010-13, la somma positiva di €.223.586,61, risultante sui fondi 2014-15.

VISTO:

- l'importo complessivo da reintrodurre, pari ad **€.3.228.802,89**, al netto dell'operato recupero superiormente indicato di €.223.586,61.

CONSIDERATO:

- che il combinato disposto dell'art.40 del D.lgs.165/2001 e dell'art.4 del D.Lgs.16/2014, impegna al recupero sulle successive risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, e quindi sui fondi futuri del salario accessorio;
- che pertanto vanno vincolate quote progressive sui fondi futuri a partire dal 2016, da €.180.000 fino all'integrale recupero della posta superiormente indicata di **€.3.228.802,89**;
- che le suddette quote devono essere progressivamente incrementate dai risparmi consuntivi derivanti:
 1. dall'esercizio dei fondi, afferenti la minore spesa realizzabile attraverso ulteriori provvedimenti di razionalizzazione organizzativa e strutturale;
 2. dall'integrale utilizzo ai fini suddetti, dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
 3. dall'applicazione dei *prepensionamenti* ex DL 95/2012 e 101/2013;
 4. dalle misure di taglio della dirigenza, di cui al comma 226 della legge n.208/2015;
 5. dall'introduzione di eventuali nuove norme afferenti le procedure di recupero di che trattasi.

VISTO:

- il prospetto riepilogativo degli importi, per anno, delle somme erogate al di fuori dei *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*, sul **fondo della dirigenza**, di seguito riportato:

SPESATO	IMPORTO	FONDO	DIFFERENZA
2010	335.403,12	*196.675,21	-138.727,91
2011	335.403,12	**161.139,80	-174.263,32
2012	215.403,12	161.139,80	-54.263,32
2013	215.403,12	137.288,61	-78.114,51
2014	42.004,17	***69.796,38	27.792,21
2015	42.004,17	66.054,00	24.049,83

*per n.3 dirigenti in servizio;

**per n.2 dirigenti in servizio;

***per n.1 dirigente in servizio.

PRESO ATTO:

- che l'eccedenza dal limite di spesa, inerente i fondi ricostituiti dall'ufficio, afferisce gli anni **2010-2013**, verificandosi invece per il 2014 e per il 2015 un saldo positivo rispettivamente di €.27.792,21 ed €.24.049,83, per un totale di €.51.842,04;

VISTO:

- l'importo complessivo da reintrodurre, pari ad €.445.369,06 che, al netto del saldo positivo 2014-15 di €.51.842,04, da una risultante di **€.393.527,02**, da destinare al recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014.

DECISO:

- di destinare al recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, sull'eccedenze negative dei fondi 2010-13, la somma positiva di €.51.842,04, risultante sui fondi 2014-15.

CONSIDERATO:

- che il combinato disposto dell'art.40 del D.lgs.165/2001 e dell'art.4 del D.Lgs.16/2014, impegna al recupero sulle successive risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, e quindi sui fondi futuri del salario accessorio;
- che pertanto vanno vincolate quote progressive sui fondi futuri con le economie risultanti dalla decurtazione del limite massimo contrattuale dell'indennità di posizione del 10% e della limitazione dell'indennità di risultato al minimo contrattuale pari al 15% a partire dal 2016, dando una quota destinabile al recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, pari al 28%, fino all'integrale recupero della posta superiormente indicata di **€.393.527,02**;
- che quindi le suddette quote consisteranno in un minimo di €.19.000 su un fondo costituito, in atto, per un solo dirigente in servizio, ad un massimo di €.58.675,21 sul fondo costituibile, per tre dirigenti previsti nella dotazione organica;
- che le suddette quote progressive devono essere incrementate dai risparmi consuntivi derivanti:
 1. dall'esercizio dei fondi, afferenti la minore spesa realizzabile attraverso ulteriori provvedimenti di razionalizzazione organizzativa e strutturale;
 2. dall'integrale utilizzo ai fini suddetti, dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
 3. dall'applicazione dei *pre pensionamenti* ex DL 95/2012 e 101/2013;
 4. dalle misure di taglio della dirigenza, di cui al comma 226 della legge n.208/2015;

tutto ciò premesso, visto e considerato

IL COORDINATORE GENERALE

VISTI:

- il CCNL 1998-2001 e seguenti;
- il D.lgs.165/2001;
- l'art.4 del D.lgs.16/2014;
- la circolare del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 60/gab del 12 maggio 2014;
- il documento n.87/CU del 10 luglio 2014, della Conferenza unificata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

D E T E R M I N A

Di disporre il recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, delle somme erogate al di fuori dei *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa* sull'eccedenze negative dei fondi 2010-13, **sul fondo del personale non dirigenziale dei livelli:**

- a) incamerando da subito la somma positiva di €223.586,61, risultante sui fondi 2014-15;
- b) apponendo il vincolo di quote progressive da incamerare sui fondi futuri a partire dal 2016, da €180.000 fino all'integrale recupero della posta superiormente indicata di €3.228.802,89;
- c) di vincolare i risparmi consuntivi derivanti dall'esercizio dei fondi, afferenti la minore spesa realizzabile attraverso ulteriori provvedimenti di razionalizzazione organizzativa e strutturale, destinandoli all'incremento progressivo delle suddette quote;
- d) di vincolare i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, destinandoli integralmente all'incremento delle suddette quote;
- e) di vincolare i risparmi derivanti dall'applicazione dei *prepensionamenti* ex DL 95/2012 e 101/2013, destinandoli all'incremento delle suddette quote;
- f) di vincolare i risparmi derivanti dalle misure di taglio della dirigenza, di cui al comma 226 della legge n.208/2015 destinandoli all'incremento delle suddette quote;
- g) di vincolare i risparmi derivanti dall'introduzione di eventuali nuove norme afferenti le procedure di recupero di che trattasi, destinandoli all'incremento delle suddette quote.

Di disporre il recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, delle somme erogate al di fuori dei *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*, **sul fondo della dirigenza:**

1. incamerando da subito la somma positiva di €51.842,04, risultante sui fondi 2014-15;
2. apponendo il vincolo di quote progressive sui fondi futuri a partire dal 2016, con le economie risultanti dalla decurtazione del limite massimo contrattuale dell'indennità di posizione del 10% e della limitazione dell'indennità di risultato al minimo contrattuale pari al 15% stabilendo una quota destinabile al recupero di cui all'art.4 del D.lgs.16/2014, pari al 28%, fino all'integrale recupero della posta superiormente indicata di €393.527,02;

3. di vincolare i risparmi consuntivi derivanti dall'esercizio dei fondi, afferenti la minore spesa realizzabile attraverso ulteriori provvedimenti di razionalizzazione organizzativa e strutturale, destinandoli all'incremento progressivo delle suddette quote;
4. di vincolare i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, destinandoli integralmente all'incremento delle suddette quote;
5. di vincolare i risparmi derivanti dall'applicazione dei *prepensionamenti* ex DL 95/2012 e 101/2013, destinandoli all'incremento delle suddette quote;
6. di vincolare i risparmi derivanti dalle misure di taglio della dirigenza, di cui al comma 226 della legge n.208/2015 destinandoli all'incremento delle suddette quote;
7. di vincolare i risparmi derivanti dall'introduzione di eventuali nuove norme afferenti le procedure di recupero di che trattasi, destinandoli all'incremento delle suddette quote.

Di riservarsi di rimodulare le quote destinabili al recupero sui fondi per la dirigenza, in funzione dei perfezionamenti tecnici derivanti dalle verifiche contabili in corso;

IL COORDINATORE GENERALE

F.to arch. Ernesto Butticè